

TORNATA DEL 14 MARZO 1853

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Sunto di petizione — Omaggi — Relazione sul progetto di legge intorno agli effetti delle lettere di cambio e dei biglietti a ordine rispetto ai non commercianti — Seguito della discussione sul progetto di legge per riordinamento delle Camere di commercio — Articolo 1: domande del senatore Alberto Della Marmora — Dichiarazione del ministro delle finanze — Approvazione dell'articolo 1 — Schiarimenti del ministro delle finanze sull'articolo 2 — Adozione degli articoli 2 al 4° — Articolo 5: osservazioni del senatore Giulio, del ministro delle finanze e del senatore Monlezemolo, relatore — Adozione degli articoli 5 al 10° — Articolo 11: spiegazioni del ministro delle finanze date ad istanza del relatore — Domande del senatore Alfieri — Risposte del ministro delle finanze e del senatore Jacquemoud — Approvazione degli articoli 11 al 13° — Osservazioni del senatore Alfieri sull'articolo 14 — Risposte del ministro delle finanze e del senatore Pallavicino-Mossi — Adozione degli articoli 14 e 15 — Articolo 16: considerazioni del senatore Jacquemoud e del ministro delle finanze — Approvazione dell'articolo 16 e dei rimanenti — Discussione ed approvazione dell'articolo unico del progetto di legge sugli effetti delle lettere di cambio e dei biglietti a ordine rispetto ai non commercianti — Votazione e reiezione del progetto di legge per riordinamento delle Camere di commercio — Presentazione del progetto di legge per lo stabilimento di un telegrafo elettrico sottomarino dalla Spezia all'isola di Sardegna — Discussione ed approvazione degli articoli del progetto di legge per l'autorizzazione alla divisione amministrativa di Savona di contrarre un mutuo.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane.

GIULIO, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

QUARRELLI, segretario, espone il seguente sunto di una petizione:

828. I mediatori, sensali ed agenti di cambio della città di Genova domandano alcune modificazioni al progetto di legge che li riguarda.

OMAGGI.

PRESIDENTE Ho l'onore di dar cognizione al Senato degli omaggi fattigli:

1° Dal signor deputato cavaliere Despina, di un opuscolo sul servizio delle strade comunali;

2° Dal signor Leonardo Fea, di un altro opuscolo intitolato: *Saggi di critica letteraria.*

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE SUGLI EFFETTI DELLE LETTERE DI CAMBIO E DEI BIGLIETTI A ORDINE AI NON COMMERCianti.

PRESIDENTE. La parola è al signor senatore Siccardi, relatore sulla legge per gli effetti delle lettere di cambio.

SICCARDI, relatore, legge la relazione. (Vedi 3° volume Documenti, pag. 1444.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER RIORDINAMENTO DELLE CAMERE DI COMMERCIO.

PRESIDENTE. Nell'ultima sua seduta il Senato chiuse la discussione generale sul progetto di legge riguardante il riordinamento delle Camere di commercio; io dunque debbo

porre in discussione l'articolo primo di essa legge così concepito :

« Le attuali Camere di commercio e di agricoltura e commercio sono soppresse.

« Il patrimonio attivo e passivo di esse Camere farà parte del patrimonio dello Stato, e tutte le riscossioni di diritti che furono loro assegnate con anteriori provvedimenti governativi saranno incassate per conto dell'erario dello Stato dal giorno in cui sarà posta in vigore la presente legge.

« Cesseranno parimente dal giorno suddetto gli assegnamenti sul bilancio dello Stato, di cui godono alcune fra le Camere di commercio ora esistenti. »

LA MARMORA ALBERTO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il senatore Della Marmora ha la parola.

LA MARMORA ALBERTO. Io non intendo entrare nella discussione generale, che è stata chiusa nell'ultima nostra tornata. Io nutro qualche dubbio sui vantaggi reali del personale delle nuove Camere di commercio ; ma quel che vedo di positivo si è l'incameramento di tutte le facoltà di queste Camere. Io mi rivolgo al signor presidente dei ministri perchè, avendo io l'onore di presiedere una Commissione, la quale finalmente ha potuto riprendere i suoi lavori sul progetto di legge relativo alle scuole marittime, e avendo questa Commissione specialmente basato una parte dei fondi necessari per quelle scuole sopra gli assegnamenti che erano fatti, o che si speravano dalle Camere di commercio, io desidererei sapere, sia per mia norma, sia anche per norma della Commissione, che forse questa sera terminerà il suo lavoro, se noi possiamo fare ancora fondamento sopra quei fondi.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. L'onorevole senatore Della Marmora è stato colpito dalle disposizioni contenute nell'articolo primo relativo al patrimonio delle Camere di commercio. Qui è da avvertire che la massima parte dei redditi di queste Camere non derivano punto da un patrimonio, da capitali ad esse appartenenti ; che anzi salvo la Camera di commercio di Torino, le altre, e segnatamente quella di Genova, sono ricche di debiti e non di capitali.

Le Camere di commercio godevano di certi prodotti di natura oserei dire erariali, e quella in ispecie di Genova fruiva del prodotto di una tassa stabilita sulle assicurazioni marittime, e di una sopratassa sui diritti di tonnello; sopratassa che fu soppressa nella legge votata nel 1850 per la riforma delle tasse marittime. Da questo dazio la Camera di Genova ritraeva un larghissimo prodotto, il quale salì in questi ultimi anni sino a 130, a 140 mila franchi.

Essa fece dei suoi redditi un uso lodevolissimo, impiegandoli in cose utili al commercio ed all'industria. Tra le destinazioni poi che intendeva dare ai suoi redditi, eravi quella di consacrare una somma, se non erro, di 8 mila franchi alle scuole di nautica.

Questo progetto non solo incontrò l'approvazione del Ministero, ma fu dal Ministero promosso, favorito, consigliato ; e quantunque una legge non votata non abbia verun effetto, tuttavia non ho potuto a meno, pochi giorni or sono, di approvare la deliberazione di quella Camera, che assegnava un tal fondo per le scuole tecniche da stabilirsi nella città di Genova, e nel litorale della Liguria ; lavoro al quale attende una Commissione degnamente presieduta dall'onorevole senatore Della Marmora.

Io credo quindi che sia nell'intenzione e del Governo, e del Parlamento, che gli obblighi che ha contratti la Camera di commercio vengano soddisfatti dall'erario pubblico, che erediterà il suo attivo, tanto più poi quando questi obblighi

hanno uno scopo così evidente d'utilità come è quello di soccorrere, sviluppare o mantenere scuole di nautica nel nostro litorale marittimo.

LA MARMORA ALBERTO. Il signor ministro dice bene : io avea bisogno di essere alquanto chiarito su questo punto, massime nel momento in cui credo che il lavoro della Commissione sta per terminarsi ; ed egli ben vede che si dovrebbe ricominciare ove la base ne fosse diversa ; base che riposa tutta sui fondi da somministrarsi dalla Camera di commercio.

PRESIDENTE. Se non si chiede la parola, metto ai voti l'articolo 1°.

(È approvato.)

« Art. 2. Sono istituite nuove Camere di commercio sulle basi segnate dalla presente legge nelle città di Torino, Genova, Clamberg e Nizza.

« Saranno pure stabilite altre Camere per decreto reale in quelle città dello Stato ove esista un centro di operazioni industriali e commerciali.

« Lo stabilimento di queste Camere non avrà luogo che sulla domanda del Consiglio comunale approvata dal Consiglio provinciale. »

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Domando la parola per uno schiarimento.

PRESIDENTE. Ha la parola.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Mi pare avere inteso nell'ultima tornata, che venne riferita al Senato una petizione di alcuni negozianti della città di Vigevano per ottenere che nella legge attuale fosse introdotta una disposizione, che estendesse fin d'ora a quella città il beneficio dell'istituzione di una Camera di commercio.

Questa domanda veniva già rivolta al Ministero, quindi alla Camera dei deputati ; essa era però e dall'uno e dall'altra respinta, poichè non si credette opportuno di adottare per la città di Vigevano un trattamento eccezionale. Nelle città di Torino, Genova, Clamberg e Nizza esistono già Camere di commercio che funzionano : quindi si è reputato conveniente di sostituire immediatamente alle attuali Camere quelle nuove che vengono dalla legge create ; ma in quei paesi in cui esse non esistono, io credo non vi sia necessità di adottare un trattamento eccezionale.

La città di Vigevano potrà facilmente ottenere lo stabilimento di questa Camera, quando il Consiglio comunale ne faccia la domanda. Egli è più che probabile che venga approvata dal Consiglio provinciale, il quale non può avere difficoltà ad acconsentirvi, ed essa entrerà immediatamente nel godimento della Camera di commercio : ma quando il Senato volesse imporlo, potrebbe fino ad un certo punto ledere i diritti della maggioranza dei cittadini di Vigevano, l'intenzione dei quali non conosciamo legalmente.

Io credo quindi che non sia il caso di tener conto della petizione anzidetta.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 2°.

Chi l'approva, voglia levarsi.

(Il Senato adotta.)

« Art. 3. Le attribuzioni delle Camere di commercio sono meramente consultive.

« È però ufficio loro di promuovere il progresso del commercio, dell'industria e della navigazione, raccogliendo e trasmettendo al Ministero delle finanze le informazioni e proposte che giudicheranno utili a questo scopo, o che verranno loro richieste. »

(È approvato.)

« Art. 4. Potrà il Governo incaricare per decreto reale

alcune delle Camere del disimpegno di attribuzioni amministrative attinenti al commercio ed industria locale. Le spese occorrenti per l'esercizio di queste attribuzioni saranno a carico dell'erario dello Stato.

I contabili verranno nominati dal ministro delle finanze, e sottoposti a tutte le regole e discipline in uso per i contabili dello Stato. »

(È approvato.)

« Art. 5. I membri delle Camere di commercio sono eletti dai commercianti ed industriali delle città in cui risiedono. »

GIULIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il senatore Giulio.

GIULIO. Signori senatori. Non temete che io voglia rientrare oggi nella discussione che ha avuto luogo dinanzi a voi sabato. Io non ripeterò gli argomenti che allora ho prodotti contro il principio di elezione formulato in questo e nel seguente articolo. Invoco solo la vostra benignità acciò mi permettiate di spiegare più chiaramente uno di questi argomenti, il quale, male esposto da me, ha provocato dal signor ministro delle finanze una risposta, la quale valida fino ad un certo punto contro l'argomento quale io l'aveva presentato, mi pare perdere il suo peso, quand'esso venga più correttamente enunciato.

Io vi faceva notare, o signori, che secondo il progetto di legge le società anonime, le quali possono rappresentare e rappresentano generalmente ingenti capitali, sarebbero nella votazione rappresentate da un voto solo al pari del minimo fra i commercianti patentati della città.

L'argomento così presentato venne combattuto dal signor ministro, rispondendo, che siccome nelle elezioni politiche il più facoltoso elettore ed il più meschino avevano un voto solo, così non era a meravigliare che nelle elezioni commerciali avvenisse la stessa cosa. Questa risposta che io ho procurato l'altro giorno di ribattere non sarebbe stata data dal signor ministro se io avessi più correttamente, come dissi, enunciato il mio argomento.

Ciò che io volevo dire, eccolo in poche parole: una società anonima composta di molte migliaia di persone che tutte hanno un interesse nella società stessa, non possederà che un voto solo. Ora fra queste molte migliaia di azionisti, alcuni potranno essere negozianti patentati ed avere per conseguenza voto non in qualità di membri di quella tale società anonima, ma in qualità di negozianti patentati; ma potranno esservi pure nella società molti azionisti, i quali non sono negozianti patentati ed i quali, quantunque abbiano un interesse diretto ed altissimo nelle questioni commerciali, non saranno però per niun modo rappresentati nell'elezione. Questo argomento che intendeva produrre non lo svolgo più lungamente per non ritardare l'andamento delle vostre deliberazioni, e perchè la quasi unanimità, con la quale voi avete condannato a morte le Camere attuali, mi fa presumere che un'eguale condanna riporterà la mia sentenza.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Non darò che una brevissima risposta all'osservazione testè aggiunta dall'onorevole senatore Giulio al discorso pronunziato nell'ultima tornata. Avvertiva egli allora, come sembrasse poco conveniente ed anomalo che una compagnia anonima, la quale rappresentava non solo molti capitali, ma molti individui, non avesse maggior facoltà di quello che avesse un semplice commerciante: avvertiva che forse nell'ultima tornata non aveva badato, nel fondare il suo argo-

mento, sulla differenza del capitale rappresentato dalla società anonima e dal semplice meschino negoziante, ma che la differenza sta riposta nel numero delle persone, che compongono la società anonima ed il semplice individuo.

Mi pare che muovendo questa osservazione l'onorevole preopinante non abbia posto mente alla natura della società anonima.

La società anonima ha per iscopo di fondere molte individualità in una sola, di fare di esse un ente morale, di dar vita ad un'individualità composta di molte frazioni, le quali non esistono più nè in faccia della legge, nè dei fatti, poichè queste individualità non esercitano fuorchè un'influenza minima, il più delle volte nulla sull'andamento della società anonima. Quindi mi pare che il suo argomento non regga da quel lato più di quello che possa reggere dalla differenza dei capitali; che anzi se si trattasse di consultare, di pesare i voti, e non di contarli (cosa che si dovrebbe fare se fosse possibile il farla, e che non si fa, perchè non v'è mezzo umano per arrivare a stabilire la gravità specifica dei voti), io in massima mi rivolgerei forse con maggior fiducia al negoziante, che colla sua industria, col suo lavoro, colla sua economia ha accumulato vastissime sostanze, che ad un direttore di una società anonima, che la rappresenta. Quindi, ripeto, senza voler asserire che l'argomento dell'onorevole senatore non abbia nessun peso, mi pare che l'osservazione da lui testè aggiunta non abbia aumentato la gravità di quelle presentate nell'ultima tornata.

DI MONTEZEMOLO, relatore. Io non so se mi illuda, ma sembra a me che la questione quale è posta dall'onorevole senatore Giulio possa anche avere un'altra soluzione. La società anonima non toglie nè scema agli individui che la compongono il loro diritto, perchè se essi sono già commercianti lo esercitano naturalmente; anzi, oltre quel voto individuale, hanno una frazione di voto come facenti parte della società anonima; onde il loro diritto, non che scemare, si accresce: se poi non sono commercianti, non possono dare un voto che non aveano facoltà di dare come individui.

GIULIO. Io non intendo punto prolungare la presente discussione: farò unicamente osservare al signor relatore che se egli concepisce (e si può concepire molto bene) una società anonima avente uno scopo commerciale, e formata intieramente da azionisti non commercianti, cioè che non in altro modo sono commercianti, se non perchè fanno parte d'una società commerciale, questa società, qualunque sia la sua importanza, qualunque l'influenza che può esercitare sull'industria del paese, e può essere massima, non avrà altra influenza sull'elezione che quella che procede dal poter disporre d'un voto solo.

Ora, come vede molto bene il signor relatore, ciò distrugge ogni analogia che si volesse stabilire tra le elezioni commerciali di cui trattiamo, e le elezioni politiche nelle quali nessun corpo morale è ammesso a votare, ma unicamente individui naturali, semplici cittadini.

Qui col negare (ed è di necessità) il voto a ciascun azionista, perchè, secondo i termini della legge, non essendo egli commerciante non può votare, e col dare un voto solo al direttore della società, si distrugge ogni influenza che questa società possa esercitare sulla composizione delle Camere di commercio, e così sulle azioni che queste Camere possono avere sui regolamenti del paese.

Io dunque persisto a credere che il progetto di legge, oltre a tutti gli altri inconvenienti, faccia una parte molto meschina a quelle società commerciali, che egli è desiderabile vedere moltiplicarsi pel bene dell'industria e del paese, e che non

potranno, in virtù di questa legge, esercire, come dissi, sulla composizione delle Camere di commercio quell'azione che loro sarebbe giustamente dovuta.

PRESIDENTE. La questione ora riprodotta sarà risolta dal Senato nel dare il suo voto sull'articolo 5 della legge.

Chi intende di approvare l'articolo 5 si rizzi.

(È approvato.)

« Art. 6. Sono elettori tutti i commercianti ed industriali che pagano una tassa di commercio almeno di lire dieci. »

(È approvato.)

« Art. 7. Sono eleggibili tutti coloro che esercitano od hanno esercitato il commercio o l'industria, e che risiedono nelle città dove è stabilita la Camera, salvo quanto è disposto dall'articolo 12.

« Si potranno però anche eleggere persone non addette all'industria, od al commercio, purchè non oltrepassino il quinto dei membri componenti la Camera. »

(È approvato.)

« Art. 8. Cesseranno di essere elettori ed eleggibili tutti coloro che sono in istato di fallimento, od hanno subito una condanna per titolo di bancarotta. »

(È approvato.)

« Art. 9. I municipii, colla scorta delle matricole della tassa sull'industria e commercio, che loro saranno comunicate dai verificatori, formeranno le prime liste degli elettori per le Camere di commercio. »

(È approvato.)

« Art. 10. Per la revisione annuale, e per le variazioni occorrenti alle liste elettorali, i municipii seguiranno le stesse regole e forme che sono stabilite per la formazione e revisione delle liste elettorali comunali. »

(È approvato.)

« Art. 11. Le elezioni dei membri delle Camere di commercio seguiranno colle stesse norme prescritte dalla legge 7 ottobre 1848 per le elezioni dei consiglieri comunali, provinciali e divisionali. »

DI MONTEZEMOLO, relatore. Qui occorre di provocare dal Ministero uno schiarimento, che io già m'ero fatto carico, a nome dell'ufficio centrale, di domandargli, in ordine, cioè, alla competenza per giudicare delle contestazioni che potessero nascere riguardo alla revisione delle liste ed alle variazioni alle quali queste potrebbero dar luogo.

Ecco come io mi sono espresso nella relazione:

« L'articolo 10 stabilisce che per la revisione annuale e per le variazioni occorrenti nelle liste elettorali i municipii seguiranno le stesse regole e forme che sono stabilite per la formazione e revisione delle liste elettorali e comunali. Avrebbe giovato il soggiungere che le contestazioni a cui esse possono dar luogo saranno sottoposte alla stessa giurisdizione, e l'ufficio centrale è d'avviso che convenga provocare dal Ministero un'apposita dichiarazione per escludere ogni dubbio in proposito. »

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. La legge prescrive che tanto per la formazione, quanto per la revisione delle liste, come per le elezioni, si abbiano a seguire le norme prescritte dalla legge 7 ottobre 1848; ne conseguita quindi che la giurisdizione contenziosa debba essere la medesima stabilita nell'accennata legge. Naturalmente le liste si faranno contemporaneamente: mentre il municipio stabilisce le liste si politiche che municipali, estrae da queste il nome dei negozianti aggiungendovi i luoghi in cui il negoziante, che paga le dieci lire, non sarebbe elettore commerciale, e tutto ciò scrive nelle liste per le elezioni delle Camere di commercio.

DI MONTEZEMOLO, relatore. Così appunto avrebbe interpretato l'ufficio centrale l'articolo di cui ora è questione; ma aveva creduto però che fosse bene, a miglior chiarezza, di provocare questa spiegazione, la quale per altra parte è sufficiente.

ALFIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Alfieri.

ALFIERI. Io provoherò una seconda spiegazione dall'onorevole ministro, ed è relativa all'eleggibilità dei membri delle future Camere di commercio.

Non è detto in nessun luogo, come è detto nelle altre leggi, dove si parla degli elettori, se essi debbano essere regnicoli, mentre sappiamo che molti sono coloro, i quali esercitano negozio, e pagano quindi la patente, i quali non sono tuttavia sudditi dello Stato. Così per le elezioni comunali è contestato che elettori ed eligibili debbono essere regnicoli o naturalizzati.

Io pregherei l'onorevole signor ministro di voler spiegare quale debba supporre l'intendimento della legge a questo riguardo, poichè sarà un dubbio che nascerà sicuramente nei Consigli comunali, quando essi dovranno adoperarsi prima nella formazione, e poi nella revisione delle liste.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Sicuramente la questione sollevata dall'onorevole senatore Alfieri è grave; io credo tuttavia che la legge non escludendo i negozianti e commercianti stabiliti nel paese, questi possano essere eletti.

DES AMBROIS. Quelli che almeno godono dei diritti civili.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Naturalmente quelli che godono dei diritti civili.

ALFIERI. Aggiungerò uno schiarimento o almeno una circostanza, ed è questa: che relativamente alle liste che si formano per le elezioni municipali, fra le altre cose (parlo di quelle di Torino, perchè ho maggior pratica di quello che si passa nel municipio di Torino) si guarda, in casi analoghi, se coloro sui quali cadrebbe il dubbio fanno parte della guardia nazionale. Ora molti vi sono, i quali primieramente erano iscritti sui ruoli, e che quindi per esimersene hanno fatto valere la loro qualità di estranei. Io credo che non si possa dare qualità nè di elettore, nè di eleggibile ad uno, il quale si prevale della qualità di estraneo per non prestare il servizio che presta la guardia nazionale.

Siccome è parificato nel presente progetto l'elettore e l'eleggibile, sotto altri rapporti, all'elettore e all'eleggibile per le elezioni provinciali e comunali, così, se non si vuole mutare niente al progetto di legge, al quale confesso non accordo il mio voto, si potrebbe dal signor ministro dichiarare doversi l'articolo 11 intendere nel senso, che si seguiranno anche nella formazione e revisione delle liste, le norme che si seguono per le liste relative alle elezioni comunali, provinciali, e divisionali.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Mi pare che se qui non si tratta che di diritti civili, se il negoziante godrà dei diritti civili potrà essere eletto; se non ne gode, non sarà eletto.

Si è parlato del servizio della guardia nazionale prestato per qualche tempo da individui non naturalizzati, e quindi da questi ricusato; ma farò avvertire che fu in seguito di speciale convenzione che questi ricusarono di prestar servizio.

Se non erro, le persone cui allude l'onorevole senatore Alfieri erano cittadini svizzeri. Ora, nel trattato concluso colla Svizzera, come con quasi tutte le potenze, vi è un articolo speciale, nel quale è dichiarato che i cittadini dei due

Stati stabiliti, se Piemontesi nella Svizzera, e se Svizzeri nel Piemonte, non andranno soggetti ad alcun servizio militare. Quindi i cittadini svizzeri domiciliati presso noi, quando cessò l'urgente bisogno dei servizi della guardia nazionale, fecero valere i diritti che i trattati loro assicuravano, e furono dispensati dagli obblighi della guardia nazionale; anzi io credo che intervenne una sentenza del magistrato di Cassazione sulla richiesta di un negoziante ginevrino che era stato condannato da un tribunale di disciplina, e si riconobbe che a termini del trattato gli Svizzeri erano esenti da quell'obbligo.

ALFIERI. Ammetto per buono quanto ha detto l'onorevole signor ministro; ma intanto ne consegua che quell'individuo, il quale si è ricusato a prestar servizio come guardia nazionale, si è fondato in diritto sul non essere suddito sardo; se quindi esso non è suddito sardo, non vedo perchè dovrebbe poter partecipare all'elezione ed all'eleggibilità per la formazione delle Camere di commercio.

Io lascio ora al giudizio del Senato la decisione su questa controversia, parendomi abbastanza messa in chiaro la questione a risolversi.

JACQUEMOUD. Il serait préférable qu'on eût rappelé dans cette loi toutes les conditions d'électorat et d'éligibilité, ainsi qu'on a eu soin de le faire dans le Statut, la loi électorale, la loi communale et la loi sur la garde nationale. Toutefois, cela n'est pas rigoureusement nécessaire; car, suivant les principes généraux de droit constitutionnel, l'électorat et l'éligibilité sont des droits réservés aux seuls citoyens, c'est-à-dire à ceux qui jouissent de la plénitude des droits civils aux termes de l'article 26 du Code. Sans une disposition expresse de la loi, les étrangers sont inadmissibles à exercer dans le royaume les droits d'électeurs ou d'éligibles. Ainsi, malgré l'omission signalée, l'application de ces principes devra être faite aux électeurs des Chambres de commerce. Comment pourrait-on supposer que le législateur, en instituant des Chambres de commerce dans l'intérêt de la prospérité industrielle du royaume, eût admis un système, suivant lequel les Chambres de commerce pourraient être composées exclusivement d'étrangers? On n'a rien dit non plus de l'âge; mais il est évident que l'électeur doit être majeur. Il est donc bien entendu que le négociant qui paie une patente de dix francs ne pourra être ni électeur, ni éligible, s'il ne possède pas les autres conditions fondamentales pour l'exercice de ce droit, c'est-à-dire, la majorité et la pleine jouissance des droits civils, aux termes de l'article 26 du Code, quand bien même on n'ait pas fait mention expresse de ces conditions dans la loi.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, metterò ai voti l'articolo 11 giacchè la prima parte delle osservazioni fatte apparteneva all'articolo 10, il quale fu già votato.

L'ultima parte soltanto, provocata dal senatore Alfieri, riguarda l'articolo 11.

Chi approva quest'articolo sorga.

(È approvato.)

« Art. 12. Ogni Camera di commercio avrà nove membri almeno, e ventisette al più.

« Un decreto reale fisserà fra questi limiti il numero dei membri di ciascuna Camera, e stabilirà i principali rami d'industria e di commercio che dovranno avere in ciascuna Camera almeno un rappresentante.

« I rappresentanti delle industrie designate nel decreto reale potranno anche essere scelti fra i non residenti nella sede della Camera, purchè dimoranti, nella divisione amministrativa. »

(È approvato.)

« Art. 13. La durata in carica dei membri delle Camere di commercio è fissata a tre anni.

« Ne verrà in ogni anno rinnovata una terza parte per mezzo di nuove elezioni.

« I membri che dovranno cessare dal far parte delle Camere al fine dei due primi anni in cui verrà posta in vigore la presente legge saranno designati dalla sorte, ed al fine degli anni successivi la rinnovazione avrà luogo in ragione dell'anzianità.

« I membri che cessano dalle loro funzioni per causa della rinnovazione sono rieleggibili indefinitamente. »

(È approvato.)

« Art. 14. Le Camere di commercio eleggono annualmente nel proprio seno un presidente ed un vice-presidente a pluralità assoluta di voti.

« Nominano alla stessa maggioranza un segretario, che potrà anche essere scelto fra le persone estranee alla Camera.

« Se il segretario non è membro della Camera, e gode di uno stipendio, non avrà voto nelle deliberazioni e potrà essere eletto per un tempo indeterminato. »

ALFIERI. Pregherei il signor ministro di un nuovo schiarimento sopra di una parte, che non è di grande importanza, ma che tuttavia mi pare debba venir bene espressa, onde tutto bene si intenda. Dice l'articolo 14, all'ultimo paragrafo: « Se il segretario non è membro della Camera, e gode di uno stipendio non avrà voto nelle deliberazioni, e potrà essere eletto per un tempo indeterminato. »

Si intende qui che il segretario membro della Camera possa godere di uno stipendio? E allora qual sarà la sua condizione riguardo al voto?

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Veramente io credo che un membro della Camera non debba mai godere di uno stipendio; ma vi potrebbe essere uno che non fosse membro della Camera, e che prestasse gratuitamente la sua opera come segretario.

ALFIERI. Allora avrà voto costui? E se non ha voto, cosa significa questo paragrafo?

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Veramente sarebbe più correttamente detto che, se il segretario non è membro della Camera, non avrà voto nelle deliberazioni. Ma si è contemplato come poco probabile, quasi impossibile il caso di un segretario che prestasse l'opera sua senza essere membro della Camera; potrebbe darsi, massime nelle località dove le Camere avessero pochi lavori da disimpegnare, che un membro disimpegni quello di segretario.

PALLAVICINO-MOSSI. Quando negli uffizi si è esaminata questa legge, io ho notato qui un o invece di un e: in tal caso l'articolo avrebbe significato, se il segretario non è membro di una Camera o gode di uno stipendio, non avrà voto nelle deliberazioni: sono due cose diverse, ed io ho creduto che vi fosse errore di stampa.

ALFIERI. Io non mi posso accomodare a questa redazione, quantunque confessi che essa avrebbe almeno il merito di dare un senso intelligibile al paragrafo: ma io non credo che la Camera di commercio possa col nominare uno dei suoi membri a suo segretario togliergli il voto che gli ha dato l'elezione a membro di essa; dunque si avrebbe un merito per un verso; la redazione suggerita dall'onorevole senatore Pallavicino pare che avrebbe un demerito per un altro verso; tuttavia io non insisto e mi rimetto al voto del Senato.

PALLAVICINO-MOSSI. Siccome la legge stessa stabilirebbe questo fatto, nulla toglierebbe al voto degli elettori, perchè questi non possono dare il voto d'elezione se non con-

dizionalmente, nel caso cioè in cui questo segretario non goda di uno stipendio.

MONTZEMOLO, relatore. Pare che non si trovi molto appropriata questa locuzione, da quanto è scritto; sembra però non v'abbia dubbio che, se il segretario non è membro, o goda di uno stipendio, non ha voto nelle deliberazioni.

PRESIDENTE. Metto a votazione l'articolo 14 come è scritto.

Chi l'approva voglia levarsi in piedi.

(È approvato.)

« Art. 15. Affinchè le Camere sieno legalmente rappresentate nelle loro adunanze dovrà concorrervi il terzo dei membri almeno. »

(È approvato.)

« Art. 16. Per regolare le adunanze, le deliberazioni e l'amministrazione interna, ogni Camera compilerà un regolamento che sottoporrà all'approvazione del ministro delle finanze »

• La mobilia, i libri e gli archivi delle attuali Camere di agricoltura e commercio, e di commercio sono riservati ad uso delle Camere di commercio istituite coll'articolo 2. »

JACQUEMOUD. La Chambre d'agriculture et de commerce de Savoie n'avait d'autre revenu qu'une somme annuelle de 1500 francs, qui lui était allouée par le trésor en exécution de la loi du 4 janvier 1825. Avec cette modique somme elle faisait face non-seulement à ses frais de chancellerie, mais elle se livrait encore à des expériences agricoles, imprimait des mémoires, faisait des distributions gratuites de graines, payait les frais de transport des objets qui étaient envoyés de la Savoie aux expositions de Turin et de Gênes, enfin elle cherchait à faire des collections relatives aux intérêts agricoles et à se créer une bibliothèque. On comprend que l'héritage qu'elle laissera au Gouvernement, aux termes de l'article 1^{er}, ne péchera pas par trop d'opulence. Toutefois il y a quelques objets qui ont une certaine valeur scientifique et qui seront complètement inutiles à la nouvelle Chambre de commerce. Lorsque j'ai eu l'honneur d'être appelé à présider cette Chambre en 1840, je me suis préoccupé de l'avantage de réunir une collection de minéraux utiles de la Savoie: ardoises, marbres, mines de fer, de cuivre, combustibles fossiles etc. M. le comte Marin, dont la Savoie regrette la perte, l'un des hommes les plus savants de notre époque dans la théorie et la pratique de l'agriculture, qui était secrétaire général de cette Chambre, apporta un intérêt tout particulier à former cette collection, qui est assez complète, et à laquelle le secrétaire actuel continue à donner des soins très-intelligents. Les annales publiées par cette Chambre d'agriculture et de commerce étaient recherchées, et elles étaient échangées avec les publications des sociétés agricoles de la France, notamment des départements de l'Ain, du Rhône, de l'Isère, ainsi que de la société de Genève, en sorte que la bibliothèque contient un certain nombre d'ouvrages purement agricoles, qui sont inutiles à la nouvelle Chambre de commerce, et qui pourraient être plus avantageusement appliqués en faveur d'une société d'agriculture.

J'aurai l'honneur de rappeler au Sénat que Victor-Amédée III institua à Chambéry une société d'agriculture par patentes royales de 1764; il consentit à faire partie de cette société, et honora même de sa présence une de ses séances. Cette institution comptait parmi ses membres plusieurs célébrités, entre autres l'abbé Rozier et le marquis De Costa, auteur des essais sur l'agriculture dans les pays montueux. Il était question de rétablir cette société à la Restauration, mais la création d'une Chambre d'agriculture et de commerce à Chambéry

en 1825, dont la présidence fut confiée au général comte De Loché, empêcha qu'on ne donnât cours à cette idée. Aujourd'hui que la Chambre d'agriculture va être abolie, on m'assure qu'il est de nouvelle question de reconstituer cette société. Si elle parvient à se former, il me semble que le Gouvernement pourrait lui réserver les collections, les livres et les modèles concernant la partie agricole. Dans le cas contraire, il pourrait disposer de ces objets en faveur de la société d'histoire naturelle ou de l'académie de Savoie. Puisque le Gouvernement acquiert la propriété de tout ce que possèdent les Chambres d'agriculture et de commerce, j'aime à espérer qu'il n'éprouvera aucune difficulté à faire l'usage que je propose de tout ce qui tient à la partie agricole, possédé par la Chambre d'agriculture et de commerce de Chambéry; car c'est l'emploi qui est le plus rationnel, et il facilitera la continuation d'une société, dont les travaux consciencieux n'ont pas été sans influence sur les progrès de notre agriculture.

CAVOUR, présidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. La loi ne peut pas prévoir les cas particuliers; elle doit seulement établir le principe général, et c'est ce qu'elle fait dans cette circonstance. Elle décide en principe que les nouvelles Chambres de commerce hériteront des anciennes les meubles, les livres, les archives, etc. Si parmi les meubles il s'en trouve qui ne puissent être d'aucun usage pour les Chambres de commerce nouvelles, et qui puissent être utiles à la société d'agriculture, je crois que les Chambres de commerce ne feront aucune difficulté de les céder à la société d'agriculture existante, ou à celle qui se constituera.

Ainsi, dès qu'il y aura une société d'agriculture, le Gouvernement s'empressera d'engager la Chambre de commerce à donner à cette société tout ce qui dans l'ancien mobilier peut avoir rapport à l'agriculture.

JACQUEMOUD. Je crois que le Gouvernement pourrait faire cela lui-même. Du reste, je n'ai pas parlé du mobilier, mais des ouvrages d'agriculture, des modèles et des collections.

CAVOUR, présidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Si le Gouvernement peut disposer des collections, il en disposera.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 16.

(È approvato.)

« Art. 17. Le spese occorrenti pel primo stabilimento e servizio annuale delle Camere di commercio sono a carico dei commercianti delle città in cui s'arrovansi stabilite. »

« I municipii di queste città potranno però concorrervi per una somma da determinarsi dal Consiglio comunale. »

(È approvato.)

« Art. 18. Il riparto a carico dei commercianti delle spese contemplate nel precedente articolo si farà mediante una sovrapposta di centesimi addizionali sopra ogni lira della tassa di commercio e d'industria, che verrà pagata da ogni commerciante ed industriale domiciliato ed avente stabilimento nella città in cui risiede la Camera. »

(È approvato.)

« Art. 19. Le spese da sopportarsi dai commercianti, ed industriali, saranno, previa l'approvazione dell'intendente, ripartite nell'istessa forma dell'imposta locale, in aumento alla tassa principale dai medesimi dovuta. »

(È approvato.)

« Art. 20. Per la riscossione della soprata tassa stabilita nell'articolo 17 saranno seguite le stesse norme che sono in vigore per la riscossione delle tasse sulle patenti d'industria e commercio, e ne verrà fatto contemporaneamente il pagamento agli stessi agenti e nelle medesime proporzioni. »

(È approvato.)

• Art. 21. Le Camere formeranno annualmente il bilancio delle loro spese, il quale sarà pubblicato ed approvato nello stesso modo dei bilanci comunali.

« Non potranno essere comprese nei bilanci suddetti altre spese che quelle meramente necessarie al disimpegno delle attribuzioni delle Camere. »

(È approvato.)

• Art. 22. Finché non siano attivate le Camere di commercio istituite coll'articolo 2 della presente legge, le attuali Camere di agricoltura e commercio, e di commercio continueranno a disimpegnare le loro attribuzioni. »

(È approvato.)

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SUGLI EFFETTI DELLE LETTERE DI CAMBIO E DEI BIGLIETTI A ORDINE RIGUARDO AI NON COMMERCianti.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno recava, che se rimaneva tempo dopo la discussione della legge che finora venne votata negli articoli, si passerebbe alla discussione della legge di cui fu udito il rapporto dal signor senatore Siccardi.

Questo rapporto fu già da parecchi giorni stampato e distribuito, così che ognuno di noi ne può essere sufficientemente istruito onde intraprenderne senza più la discussione.

Se non vi ha osservazione in contrario, lo dichiaro aperta la discussione generale su questo progetto di legge pregando il signor guardasigilli a dichiarare se ha nulla in contrario a che il testo in discussione sia quello proposto dall'ufficio centrale. (Vedi 3° vol. *Documenti*, pag. 1444.)

NON-COMPAGNI, ministro di grazia e giustizia. Accetto anzi gli emendamenti proposti dalla Commissione: solamente il Governo si riserva di fare una proposizione circa il diritto di bollo sopra le lettere di cambio.

PRESIDENTE. Invito i signori membri dell'ufficio centrale a prendere i loro posti.

Ho già avuto l'onore di annunziare che la discussione generale era aperta; onde non chiedendosi la parola, ne porrò ai voti la chiusura.

(La discussione generale è chiusa.)

• *Articolo unico.* Sono abrogati gli articoli 121, 122, 123, 124, 125, 155, 201, 202, 672 § 7, 678 e 718 del Codice di commercio.

• Agli articoli 124, 125, 155, 201, 202, 672, § 7 678 e 718 sono surrogati gli articoli seguenti. » (Vedi gli articoli approvati nel 3° vol. *Documenti*, pag. 1447.)

(È approvato.)

Pareva che il signor guardasigilli avesse intendimento di fare qualche osservazione sopra il bollo. . .

NON-COMPAGNI, ministro di grazia e giustizia. (Interrompendo) Nel dichiarare che io accettava le variazioni fatte a questo progetto dall'ufficio centrale, aggiunsi che mi riservava di fare una proposizione sul bollo, ma in una legge apposita.

CAVOU, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Il Senato ricorderà che l'aumento sul bollo fu soltanto votato per tre anni, quindi il Governo ha l'obbligo prima della scadenza dell'anno corrente di presentare una nuova legge a tal riguardo.

Mi duole di dover annunziare al Senato che questa nuova legge non sarà per ridurre il dazio che fu stabilito nel 1850, ma avrà per effetto di coordinare varie disposizioni riflettenti

questa materia, e fra queste il Ministero riproporrà quella che venne dall'ufficio centrale respinta non per alcun inconveniente che vedesse nella disposizione stessa, ma bensì, se ho ben colpito l'idea dell'onorevole relatore, perchè non credeva questa la sede opportuna per tale prescrizione.

PRESIDENTE. Rimanendo ancora tempo disponibile prima di sciogliere la seduta, interrogherò il Senato se vuole dar passo alle due leggi relative all'autorizzazione da accordarsi alle due divisioni amministrative di Novara e Savona, delle quali si è già letto e distribuito il rapporto.

CAVOU, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Sarebbe indispensabile per la discussione di questi progetti la presenza del ministro dell'interno e di quello dei lavori pubblici, e principalmente per quello che riflette la divisione amministrativa di Novara, perchè vi fu dissenso nel seno dell'ufficio centrale, e, se non erro, la maggioranza opinò per la reiezione della legge.

PRESIDENTE. Allora si può procedere allo squittinio sulle due leggi ora votate.

Si fa l'appello nominale per lo squittinio segreto del progetto di legge riguardante il riordinamento delle Camere di commercio.

Risultamento della votazione:

Votanti	49
Voti favorevoli	24
Voti contrari	25

(Il Senato rigetta.)

PRESIDENTE. Si passa ora all'appello nominale per la votazione della seconda legge i cui articoli sono già stati adottati, quella cioè concernente gli effetti delle lettere di cambio e biglietti a ordine rispetto ai non commercianti.

Risultamento della votazione:

Votanti	51
Voti favorevoli	46
Voti contrari	5

(Il Senato adotta.)

PRESIDENTE. Prego i signori senatori di riprendere il loro posto.

PROGETTO DI LEGGE PER LO STABILIMENTO DI UN TELEGRAFO ELETTRICO SOTTOMARINO DALLA SPEZIA ALL'ISOLA DI SARDEGNA.

PRESIDENTE. La parola è al ministro dei lavori pubblici per una comunicazione del Governo.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Ho l'onore di presentare la legge adottata dalla Camera dei deputati per lo stabilimento di un telegrafo elettrico sottomarino dalla Spezia all'estremità dell'isola di Sardegna. (Vedi 3° vol. *Documenti*, pag. 1470-1474.)

Preghevi il Senato di dichiararla d'urgenza, come ho proposto ed è stato ammesso dalla Camera dei deputati, e ciò per due motivi: il primo, perchè questa concessione fatta dal Piemonte deve servire di base e di norma nelle trattative che il signor Brett sta per fare col Governo francese, onde il telegrafo possa traversare anche la Corsica; il secondo, perchè vi sono molti lavori per la linea terrestre di Sardegna, per cui sarebbe necessario profittare di quella parte di stagione

in cui si può lavorare in Sardegna, che, come tutti sanno, non è molto lunga.

PRESIDENTE. Ho l'onore di dar atto al signor ministro dei lavori pubblici della presentazione di questo progetto di legge, e di provocare dal Senato il voto d'urgenza che il ministro ha chiesto.

Chi approva l'urgenza, voglia sorgere.

(È approvata.)

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER L'AUTORIZZAZIONE ALLA DIVISIONE AMMINISTRATIVA DI SAVONA DI CONTRARRE UN MUTUO.

PRESIDENTE. Si passa alla discussione della legge riguardante l'autorizzazione a favore della divisione amministrativa di Savona di contrarre un mutuo.

Il progetto è il seguente. (Vedi 3° vol. *Documenti*, pag. 1466.)

Dichiaro aperta la discussione generale.

Domandando nessuno la parola, metto ai voti la chiusura.

(La discussione generale è chiusa.)

Ho l'onore di rileggero l'articolo 1°:

• È approvata la deliberazione presa dal Consiglio divisionale di Savona nella sua adunanza del 7 novembre 1852 con cui fu votato un prestito di lire 70,500 da erogarsi nel paga-

mento delle spese proposte nel bilancio della divisione per l'esercizio 1853. »

(È approvato.)

• Art. 2. Per la restituzione rateata del mutuo e pel pagamento dei relativi interessi è autorizzata la vincolazione dei bilanci avvenire della divisione fino al 1863 inclusivamente. »

(È approvato.)

Non essendo presente il ministro dell'interno e potendo la legge riguardante l'autorizzazione a favore della divisione amministrativa di Novara sollevare qualche questione, io sospendo di metterla in discussione. Quindi si procederà allo squittinio segreto per la legge ora votata.

PRESIDENTE. (Dopo esaminato il resoconto della votazione) Mi spiace, ma la votazione è nulla per mancanza di un voto. Forse qualche senatore si è allontanato dalla sala dopo che io aveva contato il numero dei presenti. Perciò questa votazione sarà riserbata a domani.

Invito il Senato a radunarsi domani al tocco negli uffici per l'esame della legge sul telegrafo sottomarino presentata quest'oggi, e per cui si è già votata l'urgenza: la stampa sarà compiuta nella giornata. Quindi alle due vi sarà seduta pubblica per rinnovare questa votazione e poi discutere la legge sull'autorizzazione alla divisione amministrativa di Novara.

La seduta è levata alle ore 4 3/4.